

IL PRESENTE DOCUMENTO ELENCA LE CLAUSOLE MINIMALI OBBLIGATORIE DA INSERIRE, SOTTO LA RESPONSABILITÀ DEL PARTECIPANTE, NELL'ACCORDO DI COMPENSAZIONE CONCLUSO TRA IL PARTECIPANTE E IL CLIENTE AMMESSO AL COMPARTO EURONEXT EQUITY (CIASCUNO INDIVIDUALMENTE "PARTE" E COLLETTIVAMENTE "PARTI") COME RICHiesto DAL REGOLAMENTO E DALLE ISTRUZIONI. EURONEXT CLEARING NON GARANTISCE CHE QUANTO CONTENUTO NEL PRESENTE DOCUMENTO O ALTRIMENTI PREVISTO REGOLI IN MANIERA EFFICACE E APPROPRIATA IL RAPPORTO TRA LE PARTI E DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ ESPRESSA O IMPLICITA A CIÒ CONNESSA.

Partecipante e Cliente ammesso al Comparto Euronext Equity (Clausole Minimali)

Le seguenti Clausole Minimali, come modificate di volta in volta, saranno incluse e stipulate dal Partecipante e dal Cliente ammesso al Comparto Euronext Equity nell'accordo di compensazione tra gli stessi concluso in conformità al Regolamento di Euronext Clearing (denominato altresì "Accordo").

Nel presente documento, i termini con la lettera iniziale maiuscola si intendono usati – salvo diversa indicazione – nello stesso significato di cui alle definizioni contenute nel Regolamento, nelle Condizioni Generali e nei relativi Allegati.

Il Partecipante includerà nell'Accordo gli obblighi e le dichiarazioni di seguito indicati e, nello specifico:

- l'obbligo del Partecipante di assumere nei confronti di Euronext Clearing le Posizioni del Cliente relative al Comparto Euronext Equity individuato e convalidato dal Partecipante accedendo all'area dedicata del sito Internet di Euronext Clearing nella procedura di adesione al Sistema di Garanzia a Controparte Centrale (di seguito il "Sistema"), gestito da Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. (di seguito "Euronext Clearing");
- se, nell'esecuzione dell'Accordo, il Partecipante assume il ruolo di (i) Partecipante o (ii) Partecipante Designato, ai sensi del Regolamento di Euronext Clearing (denominato altresì "Regolamento");

- una dichiarazione attestante che, conformemente a quanto previsto dal Regolamento, prima di concludere l'Accordo il Partecipante ha sottoscritto un'opportuna "Richiesta di Servizi" e si è assunto l'obbligo di inserire le presenti Clausole Minimali nell'Accordo;
- la dichiarazione che, concludendo l'Accordo, le Parti convengono che il Partecipante adempirà ai suoi obblighi allo scopo di compensare le operazioni idonee, concluse tra i Partecipanti e il Cliente conformemente a quanto previsto dal Regolamento, anche a seguito degli Ordini di Trasferimento, nel caso in cui le garanzie e le Posizioni siano detenute ai sensi dell'Articolo 39, paragrafo 3 del Regolamento EMIR;
- il riconoscimento e l'accettazione delle Parti che, dal momento dell'entrata in vigore dell'Accordo e dopo aver ricevuto gli Ordini di Trasferimento relativi al contratto garantito dal Partecipante nel contesto del(i) Comparto(i), Euronext Clearing procederà alla registrazione delle corrispondenti Posizioni del Partecipante relative al Cliente, ai sensi dell'Articolo B.3.1.2 del Regolamento in una Struttura di Conto Segregato Individuale del Cliente e/o una Struttura di Conto Omnibus Lordo e/o una Struttura di Conto Omnibus Segregato Netto ai sensi del Regolamento e delle Istruzioni e secondo quanto indicato dal Partecipante nella procedura di adesione;
- una dichiarazione con cui le Parti attestano di aver letto e compreso le disposizioni del Regolamento e delle Istruzioni di Euronext Clearing (di seguito le "Istruzioni") e tutte le altre disposizioni che regolano il Sistema;
- l'obbligo delle Parti di tenersi aggiornate sui cambiamenti apportati alle disposizioni e ai documenti applicabili e sulle caratteristiche degli Strumenti Finanziari garantiti all'interno del(i) Comparto(i);
- il riconoscimento e l'accettazione delle Parti che eventuali cambiamenti apportati alle disposizioni del Regolamento e/o delle Istruzioni incompatibili con quelle dell'Accordo prevarranno su queste ultime, fatto salvo ogni ulteriore diritto di recesso previsto dall'Accordo;
- il riconoscimento e l'accettazione della Parti che le disposizioni dell'Accordo prevarranno a tutti gli effetti su qualunque disposizione confliggente o incompatibile contenuta in accordi separati presenti o futuri aventi lo stesso oggetto conclusi tra il Partecipante e il Cliente;

- il riconoscimento e l'accettazione delle Parti che, in caso di inadempimento del Partecipante, il Cliente potrà avvalersi – senza il consenso del Partecipante inadempiente – di un Partecipante Designato al quale le Posizioni e le relative garanzie del Cliente saranno trasferite in base ai termini e alle condizioni indicati nel Regolamento;
- il riconoscimento e l'accettazione che, in caso di trasferimento di Posizioni e garanzie, il Partecipante Designato potrà operare soltanto se avrà concluso con il Cliente un Accordo di Compensazione che include le Clausole Minimali applicabili ai sensi del Regolamento e delle Istruzioni, e che il Partecipante Designato assumerà il ruolo di Partecipante dal momento del trasferimento delle Posizioni e delle garanzie del Cliente;
- l'obbligo del Partecipante di informare Euronext Clearing, anche per conto del Cliente, della conclusione dell'Accordo secondo le modalità indicate nel Regolamento, come condizione per la registrazione nella(e) Struttura(e) di Conto;
- l'obbligo per il Partecipante di comunicare a Euronext Clearing e al Cliente, nel caso di fusione o incorporazione del Partecipante con altro soggetto, o di cessione del relativo ramo d'azienda, con un preavviso di almeno trenta giorni di calendario, il termine a decorrere dal quale la fusione o la cessione avrà effetto e l'accordo che il Partecipante resta responsabile – nei confronti dell'incorporante, del soggetto risultante dalla fusione e/o del cessionario – per ogni ritardo con il quale abbia dato questa notizia a Euronext Clearing e/o al Cliente, incluso il caso che tale ritardo comporti, da parte di Euronext Clearing, la sospensione del Partecipante, dell'incorporante, del soggetto risultante dalla fusione e/o del cessionario e/o della Società Cliente, per il tempo necessario allo svolgimento degli adempimenti di propria competenza;
- l'obbligo del Partecipante di informare il Cliente, contestualmente alla comunicazione a Euronext Clearing, dell'esercizio del suo diritto di recesso dal Comparto;
- un accordo secondo cui l'Accordo sarà risolto in forza di legge in caso e al momento della risoluzione, dello scioglimento o della perdita di efficacia per qualunque motivo, inclusi recesso ed esclusione dal Comparto, del rapporto contrattuale rilevante tra Euronext Clearing e il Partecipante;

- un accordo secondo cui l'Accordo diverrà efficace alla data di ricezione da parte di Euronext Clearing della comunicazione relativa alla sua sottoscrizione ai sensi del Regolamento;
- un obbligo del Partecipante di comunicare la risoluzione dell'Accordo a Euronext Clearing ai sensi del Regolamento e delle Istruzioni, in caso di recesso di una Parte dall'Accordo, e l'accordo che i Partecipanti resteranno vincolati dall'Accordo fino all'efficacia del recesso;
- il riconoscimento e l'accettazione delle Parti che, qualora il Cliente sostituisca il Partecipante con un altro Partecipante, il nuovo Partecipante assumerà nei suoi rapporti con Euronext Clearing tutte le Posizioni già registrate presso Euronext Clearing a nome del Cliente, all'atto della ricezione da parte di Euronext Clearing delle comunicazioni relative alla sottoscrizione dell'Accordo da parte del nuovo Partecipante;
- il riconoscimento e l'accettazione delle Parti che, qualora si verifichi tale sostituzione, Euronext Clearing trasferirà le relative garanzie, ai sensi del Regolamento e nei limiti della struttura di conto scelta.